



**COMUNE DI SEGARIU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

Allegato A)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

In esecuzione della Determinazione dei Servizi Sociali n°179 del 08 ottobre 2021

BANDO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021**

Il Responsabile del Servizio Sociale

VISTI I SEGUENTI ATTI

- La Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi diritto. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021) recante "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" e i relativi Allegati n. 1 e n. 2.

RENDE NOTO

Che a decorrere **dal 12.10.2021 e fino al 30.11.2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 relativo all'anno 2021.

1) Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Segariu nell'alloggio per il quale si chiede il contributo (la residenza deve sussistere al momento della presentazione della domanda);
I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) Essere titolari di contratto di locazione (regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze – Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale (il richiedente deve avere la residenza nell'alloggio per il quale richiede il contributo);

Oppure

- c) Essere titolari di contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione del presente Bando e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

2) Requisiti della locazione

La locazione deve:

- a) Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
- b) Sussistere nel momento della presentazione della domanda;
- c) Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni e costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo da parte del Comune;
- d) Il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere stipulato a titolo di abitazione principale.

3) Motivi di esclusioni dal Bando di partecipazione

Non verranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le domande incomplete sia per i requisiti oggettivi e soggettivi, prive di sottoscrizione, pervenute fuori termine, e dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione all'Autorità competente.

- 1) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9;
- 2) Sono altresì esclusi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. A tale proposito il nucleo familiare/componente del medesimo può essere ammesso al bando nel caso questi non abbia l'intera proprietà o l'adeguatezza dell'alloggio viene valutata sulla base della propria quota;
- 3) Non sono ammessi al bando i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

4) Definizioni di nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

5) Requisiti economici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19.07.2021:

Fascia A): ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.405,08**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B): ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (**€ 14.573,00**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Fascia Covid: ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore a **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**. Si precisa che, per l'ammissibilità alla **Fascia Covid**, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. n. 290 del 19.07.2021, i richiedenti devono presentare (assieme alla domanda di partecipazione al bando) un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una **perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%**. Come

disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando comunale.

6) Documentazione da presentare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'allegato b) predisposto dal Servizio Sociale al quale dovrà essere allegata la documentazione sotto richiamata;

1. Copia del contratto di locazione in essere regolarmente registrato;
2. Copia Mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al D. Lgs. n. 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2021;
4. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
5. Solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea: copia di regolare titolo di soggiorno;
6. copia del documento di riconoscimento e copia del codice fiscale in corso di validità;
7. ISEE corrente o ordinario in corso di validità;

istanza di partecipazione al presente bando deve essere esclusivamente compilata sul modulo appositamente predisposti dal Comune. I moduli di domanda e il bando sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Segariu.

7) Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B e Covid) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato regionale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia a) è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B) e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo dal canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più

volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

esempio di calcolo per ottenere il contributo massimo concedibile

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
- Canone annuo effettivo = € 3.600,00
- Canone sopportabile = 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile
- Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. I contributi, pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di detta condizione. Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata.

Il diritto al contributo decorre dal mese di gennaio 2021 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di dicembre 2021.

8) Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il Fondo sostegno affitti **non è cumulabile** con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione.

In caso di concessione di altri contributi per il sostegno alla locazione, si ha la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa, si ha la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19.07.2021, “i contributi concessi ... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ss.mm.ii., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. **Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto**”.

Ciò premesso, il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/Pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul Reddito/Pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte del Comune, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del D.M. n. 290 del 19.07.2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 05.07.2000)

I contributi di cui alla Deliberazione n. 37/40 del 09.09.2021 non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 05.07.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998. I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. n. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

9) Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio procede all'istruttoria delle istanze dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone la completezza e la regolarità. Si procederà alla formulazione di una graduatoria distinta per fasce (A, B e Covid) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun beneficiario in base alla modalità di cui al Punto 7.

La graduatoria provvisoria, approvata con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, degli aventi diritto e degli esclusi, verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs n°33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora entro il suddetto termine non pervengano ricorsi, la graduatoria provvisoria diverrà definitiva.

10) Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvederà all'erogazione dei contributi a seguito di accreditamento del finanziamento assegnato da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora l'importo trasferito dalla R.A.S. fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce

11) Termini di presentazione della domanda

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 del giorno 30.11.2021.

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Segariu.

Il presente avviso ed i moduli di domanda sono reperibili presso il Comune e scaricabili dal sito web dell'Ente www.comune.segariu.ca.it

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte devono essere presentate esclusivamente **entro e non oltre il 30 novembre 2021** all'ufficio protocollo del Comune e tramite e PEC: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico

12) Ulteriori Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico

13) Pubblicità

Il presente Bando e il Modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio e nella home page del sito istituzionale del Comune di Segariu

14) Trattamento dei dati personali

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e Reg. UE 2016/679).

15) Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria, inoltre l'Amministrazione agirà al fine del recupero delle somme eventualmente erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

16) Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rimanda alla Legge n. 431/1998, ai relativi decreti di attuazione e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021.

Segariu lì

Il Responsabile del Servizio
Andrea Fenu